Venturin Elaborazione Dati SRL

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

Il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 1° gennaio 2027

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha introdotto il nuovo Testo Unico in materia di Imposta sul valore aggiunto (T.U. IVA). Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026.

Questo provvedimento rappresenta il più rilevante riordino della disciplina IVA in Italia dagli anni '70 a oggi. La nuova norma accorpa in un unico corpo legislativo organico le regole finora disperse nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e in numerosi decreti speciali. Sebbene il decreto sia formalmente entrato in vigore a inizio 2026, la sua concreta efficacia operativa è stata differita al 1° gennaio 2027. Questo intervallo temporale è stato previsto specificamente per consentire alle imprese, alle software house e ai professionisti di adeguare i sistemi informativi e i processi contabili.

La riforma si fonda su due pilastri principali:

1. l'**invarianza della sostanza economica e delle aliquote**: il Testo Unico non altera le regole sostanziali di applicazione dell'imposta. Le aliquote IVA rimangono inalterate nelle misure ordinarie e ridotte del 4%, 5%, 10% e 22%. Rimangono parimenti invariati i presupposti d'imposta, il diritto alla detrazione e i meccanismi di rivalsa;
2. la **nuova struttura comunitaria**: l'opera conta 171 articoli organizzati in 18 Titoli e 4 Tabelle allegate (Tabelle A, B, C e D). L'architettura abbandona la storica frammentazione del D.P.R. n. 633/1972 per seguire la sequenza espositiva della Direttiva 2006/112/CE.

Cosa cambia nella pratica contabile

Dal 1° gennaio 2027, la fonte principale di riferimento non sarà più il D.P.R. n. 633/1972 o il D.L. n. 331/1993, ma l'articolo corrispondente del nuovo Testo Unico.

Di seguito riportiamo una sintesi per le principali operazioni contabili:

Ambito	Fattispecie	Testo unico IVA		Variazione
		Fino al 31/12/2026	dal 1/01/2027	
Operazioni che non costituiscono cessioni di beni	Cessioni di denaro o di crediti in denaro	Art. 2, c. 3, lett. a)	Art. 5, c. 3, lett. a)	Cambia l'articolo
	Cessioni e conferimenti di aziende o rami d'azienda	Art. 2, c. 3, lett. b)	Art. 5, c. 3, lett. b)	Cambia l'articolo

	Cessioni di terreni non edificabili	Art. 2, c. 3, lett. c)	Art. 5, c. 3, lett. c)	Cambia l'articolo
	Passaggi di beni per fusioni, scissioni o trasformazioni	Art. 2, c. 3, lett. f)	Art. 5, c. 3, lett. e)	Cambiano articolo e lettera
Territorialità	Territorialità delle cessioni di beni: regola generale	Art. 7-bis	Art. 15	Cambia l'articolo
	Territorialità delle prestazioni di servizi: regola generale	Art. 7-ter	Art. 17	Cambia l'articolo
	Servizi relativi a beni immobili	Art. 7-quater, c. 1, lett. a)	Art. 18, c. 1, lett. a)	Cambia l'articolo
	Trasporto passeggeri	Art. 7-quater, c. 1, lett. b)	Art. 18, c. 1, lett. b)	Cambia l'articolo
	Ristorazione e catering	Art. 7-quater, c. 1, lett. c)	Art. 18, c. 1, lett. c)	Cambia l'articolo
	Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, fiere ed esposizioni	Art. 7-quinquies	Art. 19	Cambia l'articolo
Somme escluse base imponibile	Interessi moratori e penalità per ritardi o irregolarità	Art. 15, c. 1, n. 1)	Art. 29, c. 1, lett. a)	Il numero 1) diventa lettera a)
	Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono	Art. 15, c. 1, n. 2)	Art. 29, c. 1, lett. b)	Il numero 2) diventa lettera b)
	Anticipazioni in nome e per conto della controparte	Art. 15, c. 1, n. 3)	Art. 29, c. 1, lett. c)	Il numero 3) diventa lettera c)
Operazioni esenti iva	Locazioni e affitti esenti di fabbricati, terreni e aziende agricole	Art. 10, c. 1, n. 8)	Art. 37, c. 1, lett. h)	Il numero 8) diventa lettera h)
	Cessioni esenti di fabbricati abitativi	Art. 10, c. 1, n. 8-bis)	Art. 37, c. 1, lett. i)	Il numero 8-bis) diventa lettera i)
	Cessioni esenti di fabbricati strumentali	Art. 10, c. 1, n. 8-ter)	Art. 37, c. 1, lett. l)	Il numero 8-ter) diventa lettera l)

	Cessioni beni acquistati senza imposta o con imposta indetraibile	Art. 10, c. 1, n. 27-quinquies)	Art. 37, c. 1, lett. gg)	Il numero 27-quinquies diventa lettera gg)
Operazioni non imponibili	Cessioni intracomunitarie	Art. 41, c. 1, lett. a), Dl 331/1993	Art. 39, c. 1, lett. a)	Cambiano articolo e provvedimento Le operazioni vengono **ridefinite "intraunionali"**
	Invio di beni propri in altro Stato membro	Art. 41, c. 2, lett. c), Dl 331/1993	Art. 39, c. 2, lett. b)	Cambiano articolo, provvedimento e lettera
	Esportazioni dirette	Art. 8, c. 1, lett. a)	Art. 45, c. 1, lett. a)	Cambia l'articolo
	Esportazioni con trasporto a cura del cessionario non residente	Art. 8, c. 1, lett. b)	Art. 45, c. 1, lett. b)	Cambia l'articolo
	Cessioni con finalità umanitarie	Art. 8, c. 1, lett. b-bis)	Art. 45, c. 1, lett. c)	La lettera b-bis) diventa c)
	Cessioni e prestazioni nei confronti di esportatori abituali	Art. 8, c. 1, lett. c)	Art. 45, c. 1, lett. d)	La lettera c) diventa d)
Inversione contabile	Reverse charge per operazioni di soggetti non residenti	Art. 17, c. 2	Art. 64, c. 2	Cambia l'articolo
	Oro da investimento, materiale d'oro e semilavorati	Art. 17, c. 5	Art. 64, c. 5	Cambia l'articolo
	Reverse charge per subappalti edili	Art. 17, c. 6, lett. a)	Art. 64, c. 6, lett. a)	Cambia l'articolo
	Reverse charge per cessioni di fabbricati con opzione per l'imponibilità	Art. 17, c. 6, lett. a-bis)	Art. 64, c. 6, lett. b)	La lettera a-bis) diventa b)
	Reverse charge per pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di	Art. 17, c. 6, lett. a-ter)	Art. 64, c. 6, lett. c)	La lettera a-ter) diventa c)

	edifici			
	Reverse charge prestazioni delle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di commesse pubbliche	Art. 17, c. 6, lett. a-quater)	-	Non riprodotta
Principi generali	Fatturazione	Art. 21	Art. 72	Cambia l'articolo
	Variazioni dell'imponibile o dell'imposta	Art. 26	Art. 92	Cambia l'articolo
Regimi speciali	Regime monofase dell'editoria	Art. 74, c. 1, lett. c)	Art. 139, c. 1, lett. b)	La lettera c) diventa b)
	Rottami e materiali di recupero di cui al comma 7	Art. 74, c. 7	Art. 139, c. 7	Cambia l'articolo
	Rottami, cascami e semilavorati di metalli non ferrosi	Art. 74, c. 8	Art. 139, c. 8	Cambia l'articolo

L'art. 45 del T.U. IVA stabilisce che la non imponibilità IVA per le esportazioni extra-UE deve risultare esclusivamente dalla **prova di uscita doganale digitale** (tracciamento del codice MRN dal sistema europeo AES).

Per prevenire blocchi operativi, il legislatore ha inserito all'art. 170, comma 3, del T.U. IVA una specifica clausola di salvaguardia. La norma dispone che **qualsiasi richiamo riferito alle vecchie disposizioni presente in documenti emessi a cavallo d'anno si intende riferito al nuovo articolo**. Di conseguenza, il Sistema di Interscambio (SDI) non scarterà i file XML recanti vecchie diciture nei primi mesi del 2027 e non verranno irrogate sanzioni per la ritardata indicazione della nuova numerazione negli atti pluriennali.

"TrovaTU": la piattaforma del MEF per navigare tra i nuovi Testi Unici

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso operativo TrovaTU, l'applicativo web concepito per guidare contribuenti, imprese e professionisti all'interno della riforma tributaria. La piattaforma funge da **raccordo per la transizione verso gli 8 Testi Unici fiscali** che, pur essendo già in vigore, diverranno pienamente efficaci a partire **dal 1° gennaio 2027**. Dal punto di vista funzionale, l'interfaccia consente una ricerca puntuale impostando gli estremi del provvedimento di interesse (anno, numero, articolo, comma ed eventuali allegati). Il sistema restituisce le corrispondenze evidenziando in verde il collegamento con i nuovi Testi Unici e mettendo a disposizione la visualizzazione "testo a fronte": una modalità a schermo condiviso che permette di confrontare istantaneamente la norma vigente con quella applicabile dal 2027, con facoltà di esportare i risultati in formato PDF o stamparli.

Roadmap consigliata per la transizione aziendale

Onde evitare ritardi informatici e procedurali, si raccomanda di articolare l'adeguamento seguendo questo percorso in quattro fasi:

- Fase 1 (entro novembre 2026): contattare i fornitori di software gestionali (ERP) per verificare il rilascio degli aggiornamenti dedicati e mappare i moduli aziendali impattati;
- Fase 2 (entro novembre 2026): rivedere le anagrafiche, verificare l'associazione dei codici per le merci ad aliquota ridotta in base alle nuove Tabelle e riallineare gli ordini aperti a ridosso della fine dell'anno;
- Fase 3 (entro novembre 2026): aggiornare le tabelle dei codici IVA nel gestionale, recependo i nuovi articoli, e modificare i layout di stampa (DDT, fatture) nonché i contratti standard;
- Fase 4 (dicembre 2026): istruire gli addetti alla contabilità sulla nuova mappa di raccordo ed eseguire test di simulazione sull'emissione di documenti a cavallo d'anno.

Il nostro Studio rimane a completa disposizione per supportarti in queste fasi di analisi dei flussi gestionali, nella redazione delle tabelle di raccordo per il tuo software gestionale ERP e nell'organizzazione di sessioni formative per il personale contabile.